

**MODALITÀ APPLICATIVE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 77 SEXIES DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10, IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE FISCALE A FAVORE DI IMPRESE INSEDIATE NEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI.**

Si forniscono, di seguito, i chiarimenti sulle modalità, termini di applicazione e adempimenti vari conseguenti alle disposizioni agevolative recate dalla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, art. 77 sexies, introdotto dall'art. 9 comma 1, della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, con il quale vengono disciplinate le misure fiscali di sostegno per le imprese insediate nei piccoli comuni lombardi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (*Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia*).

Il legislatore regionale, senza modificare i contenuti sostanziali del previgente art. 9 della l.r. n. 11/2004 ha inteso incardinare la disciplina relativa ai sostegni per le imprese insediate nei piccoli comuni nel corpo della l.r. n. 10/2003, Testo Unico della disciplina dei tributi regionali. L'art. 77 sexies del Testo Unico tributario è diventato il naturale luogo normativo per la regolamentazione degli aiuti nei territori individuati ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 11/2004.

**1 – LA MISURA AGEVOLATIVA**

La misura prevede, per le imprese costituite nei piccoli comuni lombardi, la riduzione dello 0,92% dell'aliquota IRAP, istituita con d.lgs. n. 446/97, per quattro periodi d'imposta.

Per le imprese individuali e le società che al momento della costituzione risultano composte prevalentemente da uomini tra i 18 e i 35 anni di età e da donne, indipendentemente dall'età, l'agevolazione potrà essere fruita per ulteriori tre periodi d'imposta. Si precisa che per le società gli uomini tra i 18 e i 35 anni nonché le donne (anche disgiuntamente) devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione. Il requisito dell'età anagrafica deve essere posseduto alla data di costituzione dell'impresa per la quale si richiede il beneficio.

**2 – FONTI NORMATIVE**

Il d.lgs. n. 446/97 che ha istituito l'IRAP e che all'art.16 ha determinato l'aliquota.

La l.r. 28 dicembre 2020, n. 26 disciplina le misure fiscali di sostegno in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11 "*Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia*" incardinata nel "*Testo Unico della disciplina dei tributi regionali*": art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

**3 – BENEFICIARI**

Imprese costituite dopo il 31 dicembre 2021 nei comuni individuati ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 11/2004 il cui elenco è stato da ultimo definito con DGR n. XII n. 2152 dell'8/04/2024 (*All C - Classificazione generale dei piccoli comuni della Lombardia*). *Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti classificati con livello di svantaggio medio ed elevato*).

L'agevolazione dello 0,92% si applica anche alle cooperative che rispettano le condizioni di cui all'art. 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 "*Disciplina delle agevolazioni tributarie*" e dei provvedimenti attuativi dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 "*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*" nonché dell'art. 223 -sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile, come disposto dal comma 2 dell'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

**4 - ULTERIORI REQUISITI E PRESCRIZIONI**

Le imprese devono avere sede legale ed operativa in uno dei comuni individuati con DGR n. XII n. 2152 dell'8/04/2024 come descritto al precedente paragrafo 3.

Nel caso di attività svolte su più ambiti comunali, l'agevolazione è riconosciuta, esclusivamente per le attività produttive svolte nei comuni di cui al paragrafo precedente.

Non sono ammesse al beneficio le attività per le quali non è previsto l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.

In assenza di atto costitutivo, fa fede la data di iscrizione alla competente Camera di Commercio

Ai fini dell'estensione del beneficio per il triennio successivo ai quattro periodi d'imposta decorrenti dalla data di costituzione dell'impresa, è necessario che i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, siano rispettati al momento della costituzione dell'impresa.

Alle imprese di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 77 quinquies della l.r. n. 10/2003, localizzate nei piccoli comuni individuati e classificati ai sensi dell'art. 2 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11, non si applicano i benefici di cui all'agevolazione *de qua* disciplinata dall'art. 77 sexies, nella misura in cui le due agevolazioni non risultano cumulabili *ab initio*;

## 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere inoltrata **entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di costituzione**, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it), all'attenzione della **U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali** su modello approvato con apposito decreto del Dirigente della struttura tributaria regionale, reperibile sul Portale di Regione Lombardia, accedendo alla pagina [www.tributi.regione.lombardia.it](http://www.tributi.regione.lombardia.it)

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide anche se sottoscritte mediante la firma digitale.

In alternativa le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il sottoscrittore dell'istanza dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità, salvo il caso in cui l'istanza venga inviata via telematica e firmate digitalmente.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta il mancato riconoscimento del beneficio per gli anni di imposta trascorsi dalla data di costituzione dell'impresa.

### 5.1 DICHIARAZIONI

Per essere ammesso all'agevolazione il titolare dell'impresa individuale, o il legale rappresentante nel caso di società/cooperative, dovrà:

- a) autocertificare che l'attività non rientra nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 2831/2023;
- b) dichiarare, per il corretto calcolo del perimetro di impresa unica, eventuali soggetti che presentano relazioni con il richiedente secondo le lettere c) e d) dell'art.2 del de minimis, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000,
- c) autocertificare che la sede legale ed operativa sono ubicate in uno dei comuni il cui elenco è stato approvato con DGR n. XII n. 2152 dell'8/04/2024 ( cfr paragrafo 3);
- d) dichiarare che l'attività non è stata riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente;
- e) nel caso di società, ai fini dell'estensione triennale del beneficio, dichiarare che alla data di costituzione la società è composta da soggetti aventi i requisiti di età fissati al comma 1, art. 77 sexies della citata l.r. n. 10/2003;
- f) dichiarare che la società è costituita secondo quanto previsto dall'art. 77 sexies, della l.r. n. 10/2003 e, comunque, da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre società beneficiarie della medesima agevolazione;
- g) nel caso di cooperativa, il legale rappresentante, oltre al possesso dei requisiti descritti ai paragrafi 3 e 4 , deve dichiarare inoltre:
  - o il rispetto delle condizioni di cui all'art. 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 "*Disciplina delle agevolazioni tributarie*" e dei provvedimenti attuativi dell'art. 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 "*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in*

- attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*”, e dell’art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice Civile,
- che l’apporto diretto del lavoro dei soci è prevalente per numerosità di addetti, rispetto a quello offerto da lavoratori terzi,

## **5.2 ALLEGATI**

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

### **Per le società/cooperative:**

- i. fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ii. copia autentica dell'atto costitutivo dello statuto della società e certificazione di iscrizione alla competente sezione della Camera di Commercio;
- iii. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi lett. paragrafo 5.1 lettere *b,f, g*)

### **Per le imprese individuali:**

- i. fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- ii. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- iii. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi lett. paragrafo 5.1 lettere *b,f*)

Nel caso di sottoscrizione mediante firma digitale non è necessario allegare la fotocopia del documento di identità del richiedente.

## **6 - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIBILITÀ ALL’AGEVOLAZIONE**

Le domande verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attraverso la verifica delle seguenti condizioni:

- sussistenza dei requisiti del soggetto richiedente;
- completezza e pertinenza della documentazione fornita.

## **7 - TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

Il termine per la conclusione del procedimento di ammissione alle agevolazioni è fissato in **novanta giorni** decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Il termine può essere sospeso, per non più di trenta giorni e una sola volta, nel caso gli uffici competenti richiedano della documentazione integrativa. Decorso il termine di novanta giorni, in assenza di apposita comunicazione all’interessato della sospensione del termine, la domanda è da ritenersi accolta. Resta impregiudicato il recupero della quota di tributo non versata e senza applicazione di sanzioni amministrative tributarie, nel caso di carenza accertata di uno dei requisiti previsti.

La domanda ammessa alla riduzione dell’IRAP sarà valida per tutto il periodo di agevolazione previsto dal comma 1 dell’art. dell’art.77 sexies della l.r. n. 10/2003.

## **8 - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIBILITÀ ALL’AGEVOLAZIONE**

Il procedimento si conclude con il decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale con cui si individua il soggetto beneficiario dell’agevolazione, in conformità alle disposizioni di cui al DPR n. 605/1973 (anagrafe tributaria statale).

Copia autentica di tale atto, viene trasmessa al beneficiario e alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza.

## **9 - CONTROLLI**

La Regione può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi che hanno determinato la concessione dell’agevolazione.

Qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, la Regione decreta l'immediata revoca dell’agevolazione, attivando il recupero delle somme non versate a seguito della concessione dell’agevolazione, delle sanzioni amministrative tributarie di cui all’art. 13 del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 nonché degli oneri accessori.

In caso di comportamenti omissivi, la prescrizione per il recupero dei tributi omessi, opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

#### **10 - LIMITI PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA UNIONE EUROPEA.**

L'agevolazione, disciplinata dall'art. 77 sexies della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» alle imprese ed in particolare gli artt. 1 - campo di applicazione, 2 - definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica", 3 - Aiuti *de minimis*, 5 - cumulo e 6 - controllo.

#### **11 - Misure antielusive.**

Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli artt. 85 e 86 della l.r. n. 10/2003